

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Oggetto: DGR n. 1105/2017 – Approvazione, in via transitoria dell'incremento del 35% dei posti/posti letto autorizzabili a livello distrettuale per le strutture residenziali e semiresidenziali delle aree della sanità extraospedaliera e sociosanitaria.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dalla Direzione del Settore Territorio e Integrazione Sociosanitaria dell'Agenzia Regionale Sanitaria dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTO il parere favorevole di cui all'articolo 4, comma 5, della legge regionale 30 luglio 2021, n. 18, sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica, del Dirigente del Settore Territorio e Integrazione Sociosanitaria dell'Agenzia Regionale Sanitaria e la dichiarazione dello stesso che l'atto non necessita dell'attestazione di copertura finanziaria;

VISTA la proposta del Direttore ad interim dell'Agenzia Regionale Sanitaria;

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata nell'allegato "Verbale di seduta"

DELIBERA

1. di approvare, in via transitoria e nelle more dell'adozione del nuovo atto regionale di programmazione del fabbisogno, l'incremento del 35% dei soli posti/posti letto autorizzabili a livello distrettuale, rispetto alla dotazione prevista dalla DGR n. 1105/2017, per le strutture residenziali e semiresidenziali afferenti alle aree Sanità Extraospedaliera e Sociosanitaria;
2. di stabilire che il presente atto costituisce misura amministrativa eccezionale, temporanea e non sostitutiva del nuovo Piano regionale dei fabbisogni, finalizzata esclusivamente a consentire la gestione delle istanze autorizzative coerenti con il quadro programmatico regionale, con l'evoluzione dei bisogni assistenziali e con i principi di qualità, sicurezza, appropriatezza, trasparenza e concorrenza applicabili al sistema sanitario e sociosanitario;
3. di stabilire che l'incremento autorizzabile non comporta automaticamente accreditamento istituzionale né diritto alla contrattualizzazione con il Servizio sanitario regionale, restando tali fasi subordinate alla verifica dei requisiti previsti dalla normativa vigente, alla compatibilità con la programmazione regionale e alla sostenibilità economico-finanziaria del sistema;



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

4. di demandare alle competenti strutture regionali e agli enti del Servizio sanitario regionale l'applicazione del presente provvedimento secondo criteri di istruttoria uniforme, motivazione espressa, verifica del fabbisogno distrettuale e coerenza con gli indirizzi di programmazione sanitaria, sociosanitaria e territoriale vigenti.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

Francesco Maria Nocelli

Documento informatico firmato digitalmente

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Francesco Acquaroli

Documento informatico firmato digitalmente

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

- **Legge 5 agosto 2022, n. 118.** Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021, con particolare riferimento alle disposizioni incidenti sul sistema dell'accreditamento istituzionale e degli accordi contrattuali di cui al D.Lgs. n. 502/1992;
- **Decreto del Ministero della Salute 19 dicembre 2022.** Disposizioni attuative in materia di valutazione della qualità, sicurezza e appropriatezza delle attività erogate ai fini dell'accreditamento e degli accordi contrattuali con il Servizio sanitario nazionale;
- **Legge 16 dicembre 2024, n. 193.** Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023, con particolare riferimento alla disciplina transitoria relativa all'efficacia delle disposizioni in materia di accreditamento e selezione dei soggetti da contrattualizzare.
- **DGR n.289 del 09 aprile 2015.** Piano Regionale Socio Sanitario 2010-2014 – fabbisogno delle strutture residenziali e semiresidenziali delle aree: sanitaria ospedaliera, socio sanitaria e sociale;
- **LR n.21 del 30 settembre 2016.** Autorizzazioni e accreditamento istituzionale delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati e disciplina degli accordi contrattuali delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati;
- **DGR n.1105 del 25 settembre 2017.** Piano Regionale Socio Sanitario 2010–2014 – DGR n.289/15 – Revisione del fabbisogno delle strutture residenziali e semiresidenziali delle aree: sanitaria extraospedaliera, socio-sanitaria e sociale;
- **DGR n.937 del 20 luglio 2020.** LR n.21/2016 art. 3 comma 1 lett. B) - manuale autorizzazione strutture sanitarie extra-ospedaliere intensive e estensive, strutture socio-sanitarie di lungoassistenza o mantenimento e protezione, che erogano prestazioni in regime residenziale e semiresidenziale (parte c: requisiti generali e requisiti specifici delle strutture per disabilità, salute mentale, dipendenze patologiche, minorenni);
- **DGR n.938 del 20 luglio 2020.** LR n.21/2016 art. 3 comma 1 lett. B) - manuale autorizzazione strutture sanitarie extraospedaliere intensive e estensive, strutture socio-sanitarie di lungoassistenza o mantenimento e protezione, che erogano prestazioni in regime residenziale e semiresidenziale (parte c: requisiti specifici delle strutture per anziani/fragilità, adulti (hospice-malati hiv));



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- **DGR 1263 del 31 agosto 2023.** Attuazione del Decreto del Ministro della Salute 19/12/2022 in materia di accreditamento delle strutture sanitarie e sociosanitarie – Integrazione della DGR 1572/2019.

Motivazione

La DGR n. 1105 del 25 settembre 2017 ha definito, sulla base del quadro conoscitivo allora disponibile, il fabbisogno delle strutture residenziali e semiresidenziali delle aree Sanità Extraospedaliera e Sociosanitaria.

Tale programmazione, pur conservando valore di riferimento fino alla sua revisione complessiva, risulta oggi non pienamente adeguata a rappresentare l'evoluzione intervenuta nei bisogni assistenziali della popolazione marchigiana, anche in ragione dei mutamenti demografici, dell'invecchiamento della popolazione, dell'aumento della cronicità, della maggiore complessità clinico-assistenziale e dell'incremento delle condizioni di fragilità che richiedono risposte territoriali, residenziali e semiresidenziali più articolate e tempestive.

La Regione Marche ha avviato il percorso istruttorio per l'aggiornamento del Piano regionale dei fabbisogni, che dovrà rideterminare in modo organico la dotazione autorizzabile, accreditabile e contrattualizzabile, tenendo conto del quadro programmatico regionale, degli indirizzi nazionali in materia di assistenza territoriale, della sostenibilità economico-finanziaria del sistema e dei principi di qualità, sicurezza e appropriatezza delle prestazioni. Nelle more della conclusione di tale procedimento, si rende necessario adottare una misura transitoria, proporzionata e circoscritta, idonea a evitare il blocco delle istruttorie autorizzative e a consentire risposte coerenti con i bisogni attuali espressi dai territori.

L'incremento del 35% dei soli posti/posti letto autorizzabili a livello distrettuale, rispetto alla dotazione prevista dalla DGR n. 1105/2017, assume pertanto natura di misura ponte, limitata alla fase autorizzatoria e priva di effetti automatici sull'accREDITAMENTO istituzionale e sulla contrattualizzazione. Restano ferme, per tali successive fasi, la necessità di verifica dei requisiti normativi, organizzativi e qualitativi, la compatibilità con la programmazione regionale, la sostenibilità finanziaria e l'applicazione delle regole vigenti in materia di trasparenza, imparzialità, concorrenza e selezione degli erogatori, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 502/1992, dalla Legge n. 118/2022, dal Decreto del Ministero della Salute 19 dicembre 2022 e dalla normativa successiva in materia di concorrenza.

Il presente provvedimento non conclude né sostituisce il procedimento programmatico regionale, ma ne costituisce anticipazione parziale, prudenziale e temporalmente limitata, fondata sull'esigenza di assicurare continuità amministrativa, equità territoriale e adeguatezza dell'offerta autorizzabile rispetto ai bisogni emergenti. La misura è coerente con il quadro programmatico regionale vigente, in quanto preserva la funzione di governo pubblico della rete dei servizi, mantiene la distinzione tra autorizzazione, accREDITAMENTO e accordo contrattuale, e consente di orientare le istruttorie distrettuali secondo criteri uniformi, motivati e verificabili.

La legittimità dell'intervento è altresì sostenuta dalla sua natura non espansiva in termini di spesa e dalla sua funzione esclusivamente regolatoria e programmatica dell'offerta



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

autorizzabile. L'atto non determina nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, non comporta impegni di spesa, non attribuisce posizioni soggettive alla contrattualizzazione e non incide sulle successive valutazioni di accreditamento, che dovranno essere svolte nel rispetto della disciplina vigente e degli esiti del nuovo Piano regionale dei fabbisogni.

Per le ragioni sopra esposte si propone alla Giunta l'adozione della presente deliberazione.

Il sottoscritto, in relazione alla presente deliberazione, dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 413/2026.

Il responsabile del procedimento

Sonia Tonucci

Documento informatico firmato digitalmente

PARERE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE TERRITORIO E INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA - ARS

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione.

Dichiara, altresì, che la presente deliberazione non necessita dell'attestazione di copertura finanziaria e, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 413/2026.

Il dirigente della Direzione

Sonia Tonucci

Documento informatico firmato digitalmente

PROPOSTA DEL DIRETTORE DELL'AGENZIA REGIONALE SANITARIA

Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione.

Dichiara, altresì, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 413/2026.

Il direttore ad interim dell'Agenzia Regionale Sanitaria

Antonio Draisci

Documento informatico firmato digitalmente

FIRMATARI



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE DELL'ATTO

